

**REGOLAMENTO (CE) N. 324/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2001**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 30 000 t di
riso detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Il mercato comunitario è attualmente caratterizzato da una forte domanda di alcune varietà di riso Japonica utilizzate per il consumo interno e i cui prezzi sul mercato sono superiori al prezzo d'intervento. Allo stesso tempo determinati quantitativi di riso di queste varietà sono disponibili nelle scorte dell'organismo d'intervento spagnolo. Stante l'attuale situazione, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 30 000 t di risone Japonica detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la rivendita sul mercato interno di circa 30 000 t di risone Japo-

nica da esso detenuto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 75/91.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 28 febbraio 2001.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale è fissato al 25 aprile 2001.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/Beneficencia 8
E-28004 Madrid
(telex 23427 FEGA E;
telefax 915 21 98 32, 915 22 43 87).

Articolo 3

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.